



Unione Sindacale di Base

Alla DP Catania
e p.c. alla RSU DP Catania
e p.c. alle OO.SS territoriali
e p.c. all'Esecutivo Nazionale Agenzie
Fiscali USB
E p.c. al personale (sede)

Catania, 27 gennaio 2020

***Richiesta urgente incontro per ritiro atti attribuzione "delega di firma" presso la DP di Catania.
Attribuzione funzioni alle posizioni organizzative ai sensi dell'art. 1, comma 93 lettera A) della legge 27
dicembre 2017 n. 20***

Giungono a questa organizzazione sindacali notizie allarmanti in merito all'attribuzione delle c.d. "deleghe di firma" presso la DP di Catania. Il virgolettato è d'obbligo e nel prosieguo della presente richiesta sarà chiarito il perché.

Gli atti 1, 4 e 5 /2020, sebbene non sia mai reso evidente in termini di motivazione amministrativa, sottendono cause di **carattere generale e di fortissimo impatto sugli Uffici dal momento che** rappresentano un **tentativo a costo zero e in sordina** di risolvere l'ennesima emergenza sistemica dell'Agenzia delle Entrate, la punta di un *iceberg* altamente prevedibile sulla base dell'*id quod plerumque accidit*, ovvero **la mancata proroga degli incarichi ai capi team ex. artt. 17 e 18.**

Tanto premesso in via preliminare diverse sono le criticità rilevate:

Eccezioni FORMALI:

- a) **l'incertezza del diritto** derivante dal **proliferare di atti dispositivi** riguardanti la medesima materia "deleghe di firma" a distanza di brevissimo lasso di tempo, comunicati e mai pubblicati sulla intranet, la *vacatio iuris* e continue modifiche e rimandi e in assenza di un quadro d'insieme chiaro e organico;
- b) L'attribuzione a funzionari appartenenti alla **II area**, in violazione del disposto di cui all'art. 42 DPR 600/1973 e del CCNI Agenzie Fiscali e i conseguenti rischi di declaratoria di nullità dell'atto amministrativo, con conseguenti rischio di danno erariale, **laddove lo stesso dispone che "l'avviso di accertamento debba essere sottoscritto dal capo ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e che, in mancanza di tale sottoscrizione, l'avviso debba ritenersi nullo"**.



Unione Sindacale di Base

- c) La **disomogeneità delle attribuzioni** nella quantificazione delle soglie previste dentro la medesima DP, con evidente e incomprensibile disparità di trattamento tra funzionari;
- d) l'attribuzione ai funzionari di deleghe di firma, in alcuni casi, persino **per importi superiori a quelli in precedenza attribuiti al capo team** (Esempio per UTPASRI delega fino a €. 15.000 per avvisi di liquidazione imposta di registro rispetto ai capi team autorizzati fino a €.10.000) ;
- e) la **presenza di plurime clausole elastiche e interpretative** (*"conoscenza orientamenti applicativi Ufficio, variabilità fisiologica, speciali circostanze"*) di esclusione alla legittimazione passiva alla firma connesse **all'organizzazione e alla effettiva conoscenza apicale dell'Ufficio** prima ancora che alla possibilità di discernimento del singolo delegato.

Eccezioni di carattere SOSTANZIALI:

Vizio di motivazione: nel 2015 n. 22803 la Corte di Cassazione per la prima volta ha fissato i requisiti che la delega deve possedere per ritenersi valida, In particolare, la delega deve contenere le ragioni che ne hanno resa necessaria l'adozione (come, ad esempio, "carenza di personale", "assenza", "vacanza", "malattia"). Le motivazioni leggibili negli *de quibus* attengono a ragioni sideralmente lontane da quelle reali: **ovvero il non poter più contare sulle figure ponte negli Uffici.**

Violazioni nominalistiche: Sebbene tutti gli atti dispositivi siano nominati come delega di firma ci si trova in presenza di una **vera e propria delega di funzioni.**

La delega di firma, citata negli atti dispositivi in oggetto, è prevista dall'articolo 42 del D.P.R. 600/73, ed è un istituto giuridico da tenere distinto rispetto alla delega di funzione, prevista dall'articolo 17, comma 1-bis del D.Lgs 165/2001.

Le colleghe e i colleghi della DP Catania si sono ritrovati di fatto a essere chiamati a sostituire una funzione che prima era assolta dal *capoteam*, venuto meno con la mancata proroga degli artt. 17 e 18. La delega di firma conferita alle colleghe e ai colleghi, in realtà, risulta essere **una delega di funzione, dal momento che le attribuzioni assumono rilevanza esterna e alterano a tutti gli effetti il regime dell'imputazione dell'atto.**

La stessa Corte di Cassazione a più riprese, cogliendo l'occasione per attuare un'analisi ricognitiva delle risultanze dottrinali, ricorda che la **delega di funzioni assume una rilevanza esterna all'amministrazione, mentre la delega di firma assurge al rango di mero atto endo-procedimentale.**



Unione Sindacale di Base

Il risultato a cui oggi si assiste è la creazione di fatto di una delega spalmata sui funzionari che fa saltare de plano una fase di vigilanza infraprocedimentale della catena di comando e scarica sugli stessi, di fatto lasciati soli, una responsabilità pressoché totale.

Incompatibilità degli atti in oggetto con la nota Direzione Centrale sul responsabile del procedimento

Si evidenzia, infine, il contrasto con la *ratio* della nota della Direzione Centrale del 15 giugno 2016 num. RU 93756, e in particolare con la precisazione in virtù della quale si afferma *“che il responsabile del procedimento non va confuso con il referente di una specifica trattazione. Quella del referente è una figura a valenza meramente operativa, trattandosi del funzionario a cui il contribuente può rivolgersi per avere informazioni o chiarimenti in merito ad atti che lo riguardano”*.

Alla luce di quanto sopra si chiede:

La convocazione urgente di incontro sul tema;
il tempestivo ritiro degli atti dispositivi 1, 2 e 5 /2020 e l’emanazione di atto dispositivo sostitutivo che preveda attribuzione delle deleghe di funzione unicamente all’area dirigenziale e alle POER, figura, per di più, testualmente indicata come riferimento normativo nella motivazione degli atti *de quibus*: **“il presente provvedimento è conseguente al conferimento delle posizioni organizzative ai sensi dell’art. 1, comma 93 lettera A) della legge 27 dicembre 2017 n. 20”**. D’altronde è la stessa legge 205 del 2017, che all’art 1 comma 93 lettera C recita: *“l’Agenzia delle Entrate può attribuire ai titolari delle posizioni il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l’Agenzia verso l’esterno”*.
Cordialmente

Dafne Anastasi

Per Agenzie Fiscali Sicilia